

COPIA



COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 6 del Reg. Delib.

N. 2519 di Prot.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Antecini

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Scarpari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria in 1^a convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALTISSIMO ED IL GRUPPO SPORTIVO PARROCCHIALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SITI IN VIA CAMPANARI.

L'anno duemiladodici addì quindici del mese di marzo alle ore 19,30 nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del Sindaco datato 09/03/2012 prot. 1640, si è riunito il Consiglio Comunale.

N. 196 REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata pubblicata allo Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addì, 17/04/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Scarpari

Eseguito l'appello risultano:

Antecini Valeria

Monchelato Liliana Teresa

Raniero Matteo

Trevisan Mattia

Zerbato Silvano

Repele Nereo

Belluzzo Miro

Cracco Adriano

Nizzaro Enrico

Trevisan Omar Loris

Raniero Giuseppe

Farinon Lorella

Cavaliere Giuseppe

Pres.	Ass.
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	
	SI

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari.

L'avv. Valeria Antecini nella sua veste di Sindaco-Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267.

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione convenzione Comune di Altissimo – Gruppo Sportivo Parrocchiale di Altissimo per la gestione degli impianti sportivi siti in Via Campanari.

Il sindaco-presidente illustra la proposta di delibera.

Il consigliere Belluzzo Miro ricorda gli interventi fatti negli impianti sportivi.

Non essendoci altri interventi, il sindaco presidente pone ai voti la delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che nel capoluogo del Comune di Altissimo è presente un'unica struttura sportiva, di proprietà della Parrocchia San Nicola, sita in loc. Campanari e composta da un campo da calcio oltre ad una pista polivalente di recente realizzo;

- che in data 21.10.2004, rep. n.360, è stata stipulata una convenzione, giusta Delibera della Giunta Comunale n.62 del 27.04.2004, tra il Comune di Altissimo e la Parrocchia San Nicola per la concessione in comodato d'uso venticinquennale del campo sportivo di Via Campanari,
- con la citata convenzione il Comune assumeva a proprio carico ogni responsabilità connessa alla conduzione dell'impianto sportivo, sollevando la Parrocchia da qualsiasi responsabilità in merito impegnandosi altresì a promuovere l'avviamento all'attività sportiva dei giovani, quale strumento per la prevenzione delle situazioni di disagio e per l'armonico sviluppo della persona avvalendosi per la gestione pratica del predetto impianto di un gruppo sportivo locale.

Ricordato ancora che con Delibera della Giunta Comunale n.106 del 28.09.2007 è stato individuato nel "GRUPPO SPORTIVO PARROCCHIALE DI ALTISSIMO – associazione sportiva dilettantistica" con sede in Altissimo in Via Stempellati n.15 l'associazione sportiva locale cui affidare il servizio di gestione pratica dell'impianto sportivo in argomento di un gruppo sportivo locale come peraltro precisato al punto 5) della convenzione precitata;

- che con Delibera della Giunta Comunale n. 132 del 15.11.2007 è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Altissimo ed il Gruppo Sportivo Parrocchiale di Altissimo - Associazione sportiva Dilettantistica – per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo per il quadriennio 2007-2011;
- che la convenzione è stata stipulata in data 29.11.2007 ed è scaduta il 28.11.2011;
- che si intende procedere al riaffidamento della gestione in argomento;

Preso atto della previa disponibilità della citata associazione in ordine ad un nuovo affidamento della gestione dell'impianto sportivo, alle stesse condizioni in essere, ricorrendo allo strumento della convenzione per stabilire fini, durata, rapporti finanziari e precisi obblighi e garanzie da parte degli enti o dei soggetti aderenti;

Visto lo schema di convenzione disciplinante i reciproci obblighi, composto da n. 11 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visti gli allegati pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli esiti della votazione espressa palesemente, dlla seguente esito:

Presenti: 11;
votanti: 11;
favorevoli: 11;
contrari: nessuno;
astenuiti:nessuno

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Altissimo e il “GRUPPPO SPORTIVO PARROCCHIALE DI ALTISSIMO – associazione sportiva dilettantistica” con sede in Altissimo in Via Stempellati n.15, rappresentata dal Presidente sig. Antecini Loris nato in Valdagno il 03.02.1976, in qualità di Presidente e domiciliato per la carica presso la Parrocchia di San Nicola di Altissimo, rappresentata dal Moderatore dell’Unità Pastorale Alta valle del Chiampo Don Mariano Chiesa, nato in Chiampo il 01.07.19851 e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la citata sede parrocchiale, per l’affidamento della gestione pratica della struttura sportiva di Via Campanari per il periodo 2012-2015, schema composto da nr. dodici articoli allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il Comune di Altissimo, ad integrazione di quanto contenuto al punto 3) della convenzione tra il Comune di Altissimo e la parrocchia di San Nicola per “concessione in comodato d’uso del campo sportivo di in Altissimo” - rep.n.360 del 21.10.2004 – in atti al pg. n.7727, acconsente al Gestore, con l’assunzione a suo carico del pagamento delle relative delle utenze, al subentro nella titolarità delle utenze, per consumi idrici, elettrici e di riscaldamento come pure ogni responsabilità connessa alla conduzione dell’impianto sportivo, sollevando la Parrocchia da qualsiasi responsabilità in merito.
3. di dare atto che la stessa struttura sportiva è realizzata su terreno catastalmente distinto al Foglio 3°, mapp. 1722 di are 7,14; mapp. 1723 di are 17,72; mapp. 228 di are 7,74; mapp. 940 di are 16,34; mapp. 461 di are 19,30 destinato a struttura sportiva ed ora composta da un campo da calcio, da una piastra polivalente e da un manufatto realizzato su tale terreno e destinato a spogliatoi;
4. di incaricare il Responsabile Area Tecnica, di intervenire nella stipula della predetta convenzione;
5. di dare atto che, in tal modo, il Comune di Altissimo affida in gestione all’associazione sportiva denominata “GRUPPPO SPORTIVO PARROCCHIALE DI ALTISSIMO – associazione sportiva dilettantistica” la gestione degli impianti sportivi di proprietà parrocchiale ed in concessione al Comune, siti in Via Campanari di Altissimo assumendosi la stessa associazione sportiva a proprio carico ogni responsabilità connessa alla conduzione degli impianti sportivi.

Considerata la necessità di dare esecuzione alla presente entro brevi termini, il Sindaco propone di votare l’immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000, che viene quindi votata per alzata di mano, con il seguente risultato:

i.e.

Presenti: 11;
votanti: 11;

favorevoli: 11;
contrari: nessuno;
astenuti:nessuno.

Alle ore 20,35 il sindaco-presidente dichiara chiusa la seduta per esaurimento dei punti all'ordine del giorno.

COMUNE DI ALTISSIMO

PROVINCIA DI VICENZA

Rep. n. _____

Prot. n. _____

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALTISSIMO ED IL “GRUPPO SPORTIVO PARROCCHIALE DI ALTISSIMO – Associazione Sportiva Dilettantistica” PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO AD ALTISSIMO IN VIA CAMPANARI

L’anno duemiladodici (2012) addì ____ (__) del mese di ____ (__)

TRA

Il Comune di Altissimo (VI), C.F. 00519170245, che interviene quale concessionario dell’impianto sportivo sito in Via Campanari, giusta convenzione con la Parrocchia di S. Nicola di Altissimo, sottoscritta in data 21.10.04, n. 360 di Rep., rappresentato dal Responsabile Area Tenica Arch. Cisco Alberto, nato in Vicenza il 15.04.1970, che agisce in nome e per conto dell’ente medesimo in esecuzione della deliberazione della G.C. n. ____ del _____;

il “GRUPPO SPORTIVO PARROCCHIALE DI ALTISSIMO – Associazione Sportiva Dilettantistica” con sede in Altissimo in Via Stempellati n.15 – C.F. E P.I. 03422930242, rappresentata dal Presidente sig. Antecini Loris nato in Valdagno il 03.02.1976, e domiciliato per la carica presso la sede

E

La Parrocchia San Nicola di Altissimo, rappresentata dal Moderatore dell’Unità Pastorale Alta Valle del Chiampo don Mariano Ciesa, nato a Chiampo il 01.07.1951 e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la citata sede parrocchiale, il quale agisce in questo atto nell’interesse, ed in nome e per conto della parrocchia medesima, che interviene esclusivamente quale proprietario dell’area su cui insistono gli impianti sportivi pregiati;

PREMESSO

- Che nell’ambito delle rispettive responsabilità e prerogative, ritengono conveniente definire i reciproci rapporti per realizzare un completo programma di attività sportive volto a soddisfare le esigenze di tutta la cittadinanza;
- che con convenzione tra il Comune di Altissimo e la Parrocchia San Nicola di Altissimo, stipulata in data 21.10.2004 n. 360/rep, la Parrocchia di San Nicola in Altissimo, pur rimanendone proprietaria, ha concesso al Comune di Altissimo in comodato d’uso gratuito per il periodo di anni 25 (venticinque), a partire dalla data della sottoscrizione della presente convenzione, il terreno ubicato in Via Campanari catastalmente individuato al Catasto terreni del Comune di Altissimo foglio 3° mapp. 1722 di are 7,14; mapp. 1723 di are 17,72; mapp. 228 di are 7,74; mapp. 940 di are 16,34; mapp. 461 di are 19,30 destinato a struttura sportiva, costituita da un campo da calcio unitamente al manufatto realizzato su tale terreno e destinato ad uso spogliatoi;
- che il Comune di Altissimo si è impegnato a mantenere l’attuale destinazione d’uso dell’area, ad attività sportiva di base, e ad intervenire a propria cura e spese per rendere tale impianto sportivo maggiormente funzionale ed idoneo non solo al gioco del calcio, ma anche ad altri sport;
- che il Comune si è assunto a proprio carico il pagamento delle utenze per consumi idrici, elettrici e di riscaldamento come pure ogni responsabilità connessa alla conduzione dell’impianto sportivo, sollevando la Parrocchia da qualsiasi responsabilità in merito;
- che il Comune si è impegnato altresì a promuovere l’avviamento all’attività sportiva dei giovani, quale strumento per la prevenzione delle situazioni di disagio e per l’armonico sviluppo della persona;
- che il Comune si è impegnato infine ad avvalersi per la gestione pratica del predetto impianto di un gruppo sportivo locale con il quale verrà stipulata apposita convenzione;
- che alla scadenza della presente convenzione nulla sarà dovuto dalla Parrocchia al Comune per le migliorie apportate e l’impianto ritornerà nella completa disponibilità della Parrocchia stessa, salvo che le parti, di comune accordo, non convengano di procedere ad una proroga della convenzione stessa;
- che la Parrocchia si è riservata di poter utilizzare l’impianto per le necessità delle attività parrocchiali, compatibilmente con il calendario delle programmate attività sportive, con modalità da definire in maniera consensuale;

RITENUTO

Che la stipula della presente convenzione consenta l'ordinato e corretto esercizio dell'attività sportiva;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Il Comune di Altissimo affida in gestione all'associazione sportiva denominata "Gruppo Sportivo Parrocchiale di Altissimo - Associazione Sportiva dilettantistica" (di seguito detto gestore) la gestione degli impianti sportivi di proprietà parrocchiale ed in concessione al Comune, siti in Altissimo in Via Campanari.

Il gestore assicura l'accesso e l'utilizzo degli impianti sportivi agli utenti senza discriminazione alcuna di sesso, razza, etnia, cultura e religione, favorendo, in particolare, l'utilizzo agli utenti in condizioni di svantaggio socio-economico e/o fisico, nel quadro delle intese e degli impegni congiunti tra il gestore stesso, il Comune di Altissimo e la Parrocchia San Nicola ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi.

Art. 2

Il gestore si impegna a mettere a disposizione, su indicazione della Parrocchia, la piastra polivalente nei giorni ed orari da definire, previo ritiro delle chiavi presso il soggetto autorizzato e con esenzione di responsabilità per tale tipo di utilizzo dell'impianto in capo al soggetto gestore.

Il gestore farà uso dell'impianto e delle annesse attrezzature con ogni cura e senso di responsabilità e ne curerà la necessaria manutenzione.

Art. 3

La manutenzione ordinaria per quanto concerne la mano d'opera, la pulizia degli interni, la custodia, la tinteggiatura degli interni, la verifica periodica degli estintori e degli idranti, la riparazione e la sostituzione degli apparecchi sanitari e relative rubinetterie, la riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le svecchiature opache, di infissi e serramenti interni, la sostituzione di lampade e apparecchi illuminanti e la sorveglianza degli impianti sono a carico del gestore, nonché la manutenzione del terreno da gioco.

Sono a carico del Comune di Altissimo i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo e funzionale. Il gestore provvederà all'intestazione delle utenze per acqua, riscaldamento ed elettrica. Il Comune si riserva di erogare a consuntivo un eventuale contributo.

Art. 4

Il gestore si impegna a garantire il rispetto di tutte le regole stabilite dall'apposita convenzione, nonché l'applicazione delle eventuali tariffe per l'uso degli impianti, da parte di terzi non residenti, stabilite dall'Amministrazione comunale.

Art. 5

Il gestore esonera il comune da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose, anche di terzi, che si dovessero verificare nel corso dello svolgimento dell'attività all'interno dell'impianto sportivo in gestione. A tale scopo, il gestore dovrà provvedere ad accendere una polizza assicurativa per la copertura di tali rischi. Copia di detto contratto assicurativo dovrà essere depositato presso l'ufficio Tecnico del Comune.

Art. 6

Quale riconoscimento del ruolo di collaborazione nell'ambito dei servizi sociali resi in materia di sport e tempo libero, il gestore avrà diritto di esercitare:

1. la pubblicità visiva e fonica all'interno dell'impianto in gestione, con l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta di pubblicità, se ed in quanto dovuta;
2. l'eventuale servizio bar e ristoro, nei locali all'interno dell'impianto appositamente adibiti all'uso, fermo restando l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie.

Art. 7

In qualunque momento il Comune di Altissimo, con preavviso di sessanta giorni da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie;

Art. 8

Il Comune si riserva di poter utilizzare l'impianto per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente o indirettamente da Enti e/o Associazioni autorizzate, nei limiti di 10 giornate all'anno.

A tale scopo, dovrà essere dato al gestore un preavviso di almeno otto giorni, fatti salvi comunque gli impegni inderogabili già assunti dal gestore.

Art. 9

L'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali potrà avvenire esclusivamente a favore di società, associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate al C.O.N.I. o enti di promozione sportiva, nonché a favore delle associazioni sportive iscritte nell'albo comunale delle associazioni.

Gli enti e le società debbono possedere un atto costitutivo ed uno statuto, la cui copia deve essere depositata presso la Segreteria comunale.

Art. 10

Il Comune di Altissimo, ad integrazione di quanto contenuto al punto 3) della convenzione tra il Comune di Altissimo e la parrocchia di San Nicola per "concessione in comodato d'uso del campo sportivo di in Altissimo" - rep.n.360 del 21.10.2004 – in atti al pg. n.7727, acconsente al Gestore, con l'assunzione a suo carico del pagamento delle relative delle utenze, al subentro nella titolarità delle utenze, per consumi idrici, elettrici e di riscaldamento come pure ogni responsabilità connessa alla conduzione dell'impianto sportivo, sollevando la Parrocchia da qualsiasi responsabilità in merito.

Art. 11

La presente convenzione avrà la durata di anni quattro.

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione, il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la decadenza del gestore con effetto immediato, salvo comunque il risarcimento danni.

Qualora il gestore intenda recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza, deve darne preavviso di sei mesi.

Art. 12

L'Amministrazione comunale si riserva il controllo sulla corretta gestione dell'impianto a mezzo di un comitato costituito dal Sindaco o Assessore dallo stesso delegato, dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune o suo delegato e da un rappresentante del gestore. Funge da segretario del comitato personale dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Altissimo: Cisco arch. alberto

Per la Parrocchia San Nicola: don Mariano Ciesa

Per il Gruppo Sportivo Parrocchiale di Altissimo

COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALTISSIMO ED IL GRUPPO SPORTIVO PARROCCHIALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SITI IN VIA CAMPANARI.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE.

Altissimo, li 12/03/2012

FIRMA

f.to Cisco

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE.

Altissimo, li 12/03/2012

FIRMA

f.to Scarpari

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR. 6 DEL 15/03/2012

